

**III.mo TRIBUNALE DI LECCE**  
**SEZIONE LAVORO**

**RICORSO**

**per il riconoscimento e assegnazione di 12 punti al docente in relazione al possesso del titolo di servizio di leva obbligatorio o equiparato, nelle graduatorie per le supplenze provinciali di circolo e di istituto.**

PER: **BELLO ALESSANDRO**, P.I./C.F. NGRSVT60R05L008S, nato a MAGLIE, in data 11-06-1976, residente in MAGLIE, VIA CAPITANO ELIO NISI 24, elettivamente domiciliato in Minervino di Lecce, via Galilei n. 20, presso e nello studio dell'Avv. Francesco Calcagnile (C.F. CLCFNC84D11I549V), dal quale è rappresentato/a e difeso/a in virtù di mandato in calce al presente atto che deve intendersi parte integrante dello stesso anche se, in caso di notifica telematica, lo stesso è notificato in file separato ai fini della sua sottoscrizione digitale, *il quale dichiara di voler ricevere le comunicazioni ai seguenti recapiti: PEC: calcagnile.francesco@ordavvle.legalmail.it; FAX:0836/302873*

**RICORRENTE**

**CONTRO: MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO – Ufficio scolastico regionale per la Puglia, Ufficio VI, Ambito territoriale per la provincia di Lecce, P.I./C.F. 80010310755** - in persona del Ministro e del Direttore e legale rappresentante p.t., con sede in Lecce, Via Cicoletta 11, domiciliato *ope legis* presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato di Lecce con sede in Lecce, via F. Rubichi 39 (pec: ads.le@mailcert.avvocaturastato.it).

**RESISTENTE**

**NONCHÉ: CRISOLO ANDREA + ALTRI 987** quali quelli inseriti nella graduatoria provinciale e di istituto per le supplenze nella scuola secondaria di primo e secondo grado nella classe di concorso A045 fascia 1 “scienze economico-aziendali”, A047 fascia 1 “scienze matematiche applicate”, B016 fascia 2 “laboratori di scienze e tecnologie informatiche”, in qualità di litisconsorti/controinteressati per i quali vi è istanza di notifica ex art. 151 c.p.c.

**CONTROINTERESSATI**

**OGGETTO:** Riconoscimento e assegnazione del punteggio (12 punti) per il possesso del titolo di servizio militare o equiparato ai fini dell'adempimento dell'obbligo di leva obbligatorio espletato non in costanza di lavoro.

Posizioni per cui si richiede il riconoscimento: graduatoria provinciale e di istituto per le supplenze



nella scuola secondaria di primo e secondo grado nella classe di concorso A045 fascia 1 “scienze economico-aziendali”, A047 fascia 1 “scienze matematiche applicate”, B016 fascia 2 “laboratori di scienze e tecnologie informatiche”.

### SINTESI DEL RICORSO

Parte ricorrente lamenta il mancato riconoscimento da parte dell'Ente convenuto dell'assegnazione di 12 punti cui ha diritto in base all'art. 485, comma 7, del Dlgs. n. 297/1994.

Il provvedimento legislativo suddetto, infatti, prevede la validità a tutti gli effetti del servizio militare o quello ad esso equiparato reso, sia in costanza di lavoro che non, diversamente da quanto stabiliscono i seguenti provvedimenti di rango inferiore: art. 15, comma 6, dell'O.M. n. 112/2022 (**doc. 1**) e dell'O.M. 88/2024 (**doc. 2**) e art. 2, comma 6, del D.M. 44/2011 (**doc. 3**); provvedimenti di cui si richiede la disapplicazione stante - che considerano servizio effettivo solo quello prestato in costanza di rapporto di impiego.

### FATTO

1. Con l'O.M n. 88/2024, il Ministero dell'Istruzione e del Merito ha disposto l'avvio delle procedure di aggiornamento delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all'articolo 4, commi 6-bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124, e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo valide per il biennio 2024/2025 e 2025/2026;
2. Il dr. BELLO ALESSANDRO, con domanda prot. m\_pi.AOOPOLIS.REGISTRO UFFICIALE.I.13189311.24-06-2024 (**doc. 4**), ha richiesto l'aggiornamento della propria posizione nella graduatoria provinciale e di istituto per le supplenze nella scuola secondaria di primo e secondo grado nella classe di concorso A045 fascia 1 “scienze economico-aziendali”, A047 fascia 1 “scienze matematiche applicate”, B016 fascia 2 “laboratori di scienze e tecnologie informatiche”;
3. Con l'istanza ha richiesto il riconoscimento di 12 punti in relazione al **servizio militare prestato** dal 02.10.2002 al 17.09.2003. (**doc. 5**) come servizio specifico (inserito come allegato estero).
4. A seguito della presentazione dell'istanza, l'Ente convenuto, con provvedimento del 05.08.2024, prot. m\_pi.AOOUSPLE.REGISTRO UFFICIALE.U.0012866.05-08-2024.h.13:19 (**doc. 6**) comunicava ai partecipanti quanto segue: *“Si comunica che a partire dalla data odierna all'interno dell'area riservata su Istanze è possibile la visualizzazione, da parte dei candidati, dei punteggi analitici assegnati in sede di valutazione delle istanze (...) Eventuali osservazioni devono essere comunicate entro e non oltre venerdì 9 agosto p.v. utilizzando unicamente il modulo allegato”*.
5. Il dr. BELLO ALESSANDRO, dopo aver preso visione del proprio punteggio, constatava che non gli erano stati riconosciuti 12 punti per il servizio militare prestato; egli, pertanto, in data



08.08.2024, utilizzando lo schema di modulo predisposto dall'Ente, formalizzava il proprio reclamo (**doc. 7**), richiedendo il riconoscimento dei suddetti 12 punti. Nel dettaglio specificava quanto segue: *"Mancata attribuzione di punti (...) come da allegato inserito nella domanda presentata per l'aggiornamento delle graduatorie provinciali e di istituto delle supplenze di cui all'articolo 4, commi 6-bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124, si richiede la valutazione del servizio militare, svolto dal 02/10/2002 al 17/09/2003 presso la scuola di cavalleria di Lecce, come servizio specifico"*.

6. Non seguiva nessuna comunicazione da parte dell'Ente convenuto.

7. Nonostante ciò, **all'esito della pubblicazione delle graduatorie**, avvenuta in data 12.08.2024, con Decreto del Dirigente del Ministero dell'Istruzione e del Merito – Ufficio scolastico per la Puglia – Ufficio VI Ambito territoriale per la provincia di Lecce (prot. m\_pi.AOOUSPLE.REGISTRO UFFICIALE.U.0013401.12-08-2024.h.14:24 (**doc. 8**) **al ricorrente venivano non venivano riconosciuti i 12 punti richiesti**. Questi veniva collocato in graduatoria alla posizione 63<sup>ma</sup> quanto alla classe di concorso A045; alla posizione 21<sup>ma</sup> quanto alla classe di concorso A047 e alla posizione 91<sup>ma</sup> quanto alla classe di concorso B016.

### **DIRITTO**

**A) IL RICORRENTE HA DIRITTO A VEDERSI RICONOSCIUTO – SIA IN RELAZIONE ALLE GRADUATORIE DI CUI AL PRESENTE GIUDIZIO, SIA PER IL FUTURO - IL PUNTEGGIO DA ASSEGNARE PER IL SERVIZIO MILITARE ESPLETATO.**

Come esaurientemente specificato dalla giurisprudenza di legittimità, in particolare con la Sentenza 856/2024, secondo l'art. 485, comma 7, D.Lgs. n. 197/1994, relativo alla valutazione nella scuola dei servizi prestati, anche precedentemente all'assunzione di ruolo, ai fini della carriera, "il periodo di servizio militare di leva o per richiamo e il servizio civile sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti", mentre l'art. 2050 del D.Lgs. n. 66/2000, riguardante la "valutazione del servizio militare - e dunque anche del servizio civile, in forza della menzionata equiparazione - come titolo nei concorsi pubblici" stabilisce, al comma 1, che "i periodi di effettivo servizio militare, prestati presso le Forze armate sono valutati nei pubblici concorsi con lo stesso punteggio che le commissioni esaminatrici attribuiscono per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici" e, al comma 2, che "ai fini dell'ammissibilità e della valutazione dei titoli nei concorsi banditi dalle pubbliche amministrazioni è da considerarsi a tutti gli effetti il periodo di tempo trascorso come militare di leva o richiamato, in pendenza di rapporto di lavoro".

**Tuttavia non è corretta l'interpretazione** secondo cui l'art. 485 del D.Lgs. 297/1994 sarebbe applicabile **soltanto dopo l'assunzione in ruolo**, ai fini della ricostruzione di carriera, mentre ai



fini del punteggio nelle graduatorie ad esaurimento continuerebbe a trovare applicazione l'art. 84 del DPR nr. 417/1974 (Cass. n. 41894/2021). Occorre, infatti, effettuare una lettura integrata dei primi due commi dell'art.2050, che il comma 2 non si ponga in contrapposizione al comma 1, limitandone la portata, ma ne costituisca specificazione, nel senso che anche i servizi di leva svolti in pendenza di un rapporto di lavoro sono valutabili a fini concorsuali; una contrapposizione tra le suddette disposizioni sarebbe infatti testualmente illogica (non comprendendosi per quale ragione il comma 1 si esprimerebbe con un principio di ampia portata, se poi il comma 2 ne svuotasse significativamente il contenuto) ed in contrasto con la razionalità intrinseca nella previsione, coerente altresì con il principio di cui all'art. 52, comma 2, della Costituzione, secondo cui chi sia chiamato ad un servizio (obbligatorio) nell'interesse della nazione non deve essere parimenti costretto a tollerare la perdita dell'utile valutazione di esso a fini concorsuali o selettivi.

Si è dunque evidenziato che lungo tale linea interpretativa, in cui l'art. 2050 si coordina e non contrasta con l'art. 485, comma 7, cit., il sistema generale va riconnesso al sistema scolastico, secondo un principio di fondo in forza del quale il servizio di leva obbligatorio e il servizio civile ad esso equiparato sono sempre utilmente valutabili, ai fini della carriera (art. 485 cit.), ai fini dell'accesso ai ruoli (art. 2050, comma 1, cit.), in ogni settore ed anche se prestati in costanza di rapporto di lavoro (art. 2050, comma 2, cit.), in misura non inferiore, rispetto ai pubblici concorsi o selezioni, di quanto previsto per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici (art. 2050, comma 1, cit.).

L'art. 2050 riguarda anche le graduatorie ad esaurimento; ha infatti evidenziato che anche le suddette graduatorie, pur non qualificabili come concorsi a fini del riparto della giurisdizione (Cass. 8 febbraio 2011, n. 3032), costituiscono selezioni *latu sensu* concorsuali, in quanto aperte ad una pluralità di candidati in competizione tra loro, ed ha pertanto affermato che non si sottraggono ad un'interpretazione quanto meno estensiva della disciplina generale a tal fine dettata dalla legge (Cass. n. 15467/2021).

Per tali ragioni devono essere disapplicate, in quanto illegittime, le previsioni di rango regolamentare del D.M. n. 44/2001 e dell' O.M. n. 112/2022 e 88/2024 che oggi qui vengono in considerazione, che dispongono diversamente, consentendo la valutazione del solo servizio reso in costanza di rapporto di lavoro, rispetto alle graduatorie ad esaurimento (in tal senso, rispetto all'analoga previsione del D.M. n. 42/2009, v. Consiglio di Stato, sez. VI, 18 settembre 2015, n. 4343).

Tali principi devono trovare applicazione anche alle graduatorie di circolo e di istituto, che hanno natura non dissimile dalle graduatorie ad esaurimento, trattandosi di elenchi di candidati, redatti in



base ad un punteggio per titoli, dai quali l'Amministrazione attinge se ed in quanto i posti siano disponibili, senza procedere alla nomina di un vincitore.

- **Il servizio non prestato in costanza di rapporto di lavoro.**

Come è stato detto, è necessaria una lettura integrata dei primi due commi dell'art. 2050 tale per cui il comma 2 non si ponga in contrapposizione al comma 1, limitandone la portata, ma ne costituisca specificazione, nel senso che anche i servizi di leva svolti in pendenza di un rapporto di lavoro sono valutabili a fini concorsuali. È dunque lungo questa linea interpretativa, in cui l'art. 2050, si coordina e non contrasta con l'art. 485, comma 7, cit., che il sistema generale va riconnesso al sistema scolastico, secondo un principio di fondo tale per cui, appunto, il servizio di leva obbligatorio e il servizio civile ad esso equiparato sono sempre utilmente valutabili, ai fini della carriera (art. 485 cit.) come anche dell'accesso ai ruoli (art. 2050, comma 1 cit.), in ogni settore ed anche se prestati in costanza di rapporto di lavoro (art. 2050, comma 2 cit.), in misura non inferiore, rispetto ai pubblici concorsi o selezioni, di quanto previsto per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici (art. 2050, comma 1 cit.); dovendosi disapplicare, perché illegittima, la previsione di rango regolamentare del D.M. n. 44 del 2001, art. 2, comma 6, che dispone diversamente, consentendo la valutazione del solo servizio reso in costanza di rapporto di lavoro, rispetto alle graduatorie ad esaurimento (così Cass. 579/2020).

Sul punto dell'assegnazione del punteggio oggi richiesto, s'innesta anche la pronuncia del Consiglio di Stato il quale ha disposto che **“il servizio in questione deve essere valutato, a prescindere dalla costanza di nomina**, come titolo utile per le citate graduatorie ad esaurimento che, dopo la sentenza dell'Adunanza plenaria del Consiglio di Stato del 12 luglio 2011, n. 11 non costituiscono l'esito di una procedura concorsuale e sono pertanto graduatorie costituite da un elenco dove sono collocati soggetti in possesso di titolo abilitante per l'insegnamento. Il che, anche dopo l'entrata in vigore del decreto legislativo n. 66 del 15 marzo 2010 (il cui articolo 2050 prevede che il servizio militare di leva possa essere valutato come titolo, nei pubblici concorsi, solo se trascorso in pendenza di rapporto di lavoro) consente la valutabilità del titolo nelle graduatorie ad esaurimento (Cons. Stato 4343/2015).

La giurisprudenza di merito è granitica nell'assegnare 12 punti nella graduatoria per le supplenze ai docenti in possesso del titolo di servizio militare (e/o servizio sostitutivo ad esso assimilato e del servizio civile) anche se prestato non in costanza di nomina; in particolare, il Tribunale di Agrigento - Sezione Lavoro, con sentenza n. 900/2014 del 27.05.2014 ha affermato che va “affermato il diritto del ricorrente al riconoscimento del punteggio relativo al servizio militare obbligatorio (per un totale di n. 12 mesi) quantificabile in n. 12 punti (punteggio corrispondente ad un intero anno scolastico, per i primi 12 mesi del servizio militare), così come previsto al punto B.1 della Tabella



Allegato 2 del DM 44 12 maggio 2011” (cfr. anche all. n. 10 Tribunale di Messina -Sezione Lavoro- sentenza n. 13889/18 del 05.07.2018) (cfr., altresì, ex multis, provvedimenti del Tribunale di Brindisi del 31.12.2011, 02.05.2012, 22.10.2012, e sentenza n. 1622/2013; Tribunale di Napoli sentenza 22.05.2012; Tribunale di Catania sentenza 15.03.2012 n. 78; Tribunale di Saluzzo sentenza 12.09.2012; Tribunale di Lanciano sentenza n. 644/2012 del 19.11.2012 confermata dalla Corte d’Appello de L’Aquila con sentenza n. 841/2013 del 30.05.2013; Corte d’Appello Roma, Sez. lavoro, Sent., 30.06.2020, n. 1350).

**Nonostante il pacifico orientamento giurisprudenziale che riconosce validità al titolo di servizio militare anche se prestato non in costanza di lavoro, il Ministero rifiuta di conformarsi anche se l’adeguamento non implica alcuna conseguenza sul piano erariale. È necessario pertanto disapplicare le norme di rango inferiore in contrasto con il suddetto principio.**

**B) NULLITÀ DELL’ART. 15, COMMA 6, DELL’O.M. N. 112/2022 EX ART. 21 SEPTIES, COMMA 1, LEGGE N. 241/1990 PER VIOLAZIONE DI GIUDICATO.**

L’annullamento in sede giurisdizionale, con sentenze passate in giudicato, di tutti i precedenti decreti di aggiornamento delle graduatorie per le supplenze del personale docente, che non riconoscevano la validità del predetto servizio svolto non in costanza di nomina, esplicano effetti *ex tunc* ed *erga omnes*, tant’è che si palesa la nullità, *ex art. 21 septies* della L. 241/90, dell’O.M. n. 112/2022 e 88/2024 e del D.M 44/2011, in quanto adottati in violazione dei precedenti giudicati e, come tale, devono essere disapplicati. Le sentenze passate in giudicato sono vincolanti per la P.A. anche al fine di evitare una violazione di principi costituzionali.

Infatti, è principio granitico in giurisprudenza che “nelle ipotesi in cui oggetto di annullamento in sede giurisdizionale sia un atto generale inscindibile, sostanzialmente e strutturalmente unitario, ontologicamente indivisibile che, quindi, non può esistere soltanto per taluni, l’eliminazione dell’atto stesso avviene con efficacia *erga omnes*, non potendosi considerarsi la stessa limitata solo ai soggetti costituiti nella controversia inerente all’annullamento giudiziale” (cfr. Cons. di Stato, sez., VI, 04.06.2018, n. 3376; Cons. di Stato, sez. IV, 2097 del 2018; Cons. di Stato. Sez., VI, n. 695 del 2017; sez. III, n. 3307 del 2016; sez., IV, n. 1222 del 2014).

**Non esiste una ragione oggettiva e giustificatrice che consenta al Ministero di continuare a non uniformarsi ai precedenti giudicati che hanno già caducato tali clausole restrittive.**

\*\*\*\*\*

Per i suesposti motivi, il ricorrente ha diritto al riconoscimento in perpetuo dei 12 punti richiesti. Egli, inoltre, quanto alla odierna posizione in seno alla graduatoria provinciale e di istituto per le supplenze nella scuola secondaria di primo e secondo grado nella classe di concorso A045 fascia 1



“scienze economico-aziendali”, A047 fascia 1 “scienze matematiche applicate”, B016 fascia 2 “laboratori di scienze e tecnologie informatiche” ha diritto di vedersi riconosciuti i seguenti, diversi punteggi:

**Classe di concorso A045 fascia 1 “scienze economico-aziendali”**

Punteggio assegnato in graduatoria: 46

Punteggio aggiuntivo: 12

Totale punteggio da assegnare: **58**

**Classe di concorso A047 fascia 1 “scienze matematiche applicate”**

Punteggio assegnato in graduatoria: 45

Punteggio aggiuntivo: 12

Totale punteggio da assegnare: **57**

**Classe di concorso B016 fascia 2 “laboratori di scienze e tecnologie informatiche”**

Punteggio assegnato in graduatoria: 51

Punteggio aggiuntivo: 12

Totale da assegnare: **63**

\*\*\*\*\*

La mancata valutazione del titolo posseduto e, conseguentemente, la mancata assegnazione del relativo punteggio lede fortemente i diritti soggettivi della parte ricorrente che viene privata della migliore collocazione in seno alle graduatorie, venendo, così, pregiudicata rispetto ad altri aspiranti ai quali è stato riconosciuto il diritto al punteggio aggiuntivo.

---

**ISTANZA EX ART. 151 C.P.C.**

**PER LA DETERMINAZIONE DELLE MODALITÀ DELLA NOTIFICAZIONE NEI  
CONFRONTI DEI CONTROINTERESSATI E LITISCONSORTI**

Considerato l’elevato numero dei litisconsorti/controinteressati **987 soggetti** (ovvero di tutti i soggetti inseriti in graduatoria per le classe di concorso uguale a quella del ricorrente) e la oggettiva difficoltà a reperire i relativi indirizzi e dati anagrafici rendendo oltremodo gravoso e costoso per il ricorrente provvedere alla notifica del presente ricorso e del provvedimento che Codesto Giudice vorrà emettere,

**si fa istanza**

Affinché l’adito Giudice voglia autorizzare la notificazione con modalità diverse da quelle stabilite dalla Legge, ai sensi dell’art. 151 c.p.c., mediante notifica per pubblici proclami con pubblicazione sul sito ufficiale del Ministero dell’istruzione e del Merito, dell’Ufficio Scolastico Regionale della Puglia e della Provinciale di Lecce nei confronti di tutti i soggetti inseriti nelle graduatoria “



provinciale per le supplenze (GPS) di I e II Fascia della provincia di Lecce per il personale docente ed educativo delle scuole statali di ogni ordine e grado, posto comune e di sostegno, valevoli per gli anni scolastici 2024/2025 e 2025/2026, nonché le graduatorie incrociate di sostegno” attraverso la pubblicazione sui seguenti siti web:

1. Ministero dell’Istruzione e del Merito

<https://www.mim.gov.it/atti-di-notifica>

2. Ufficio Scolastico Regionale Puglia

<https://www.pugliausr.gov.it/index.php/atti-di-notifica>

3. Ufficio Scolastico provinciale di Lecce

<https://www.ustlecce.it/index.php/segreteria-di-conciliazione>

In particolare mediante l’inserimento dei seguenti dati:

- a) Autorità Giudiziaria innanzi alla quale si procede, numero di registro del ricorso e della data dell'udienza;
- b) nome della ricorrente e indicazione dell'Amministrazione intimata;
- c) indicazione dei controinteressati individuati come da graduatoria pubblicata;
- d) testo integrale del ricorso e pedissequo decreto emanato in relazione ad esso.

\*\*\*\*\*

Tanto premesso, la ricorrente, come sopra rappresentata, difesa e domiciliata,

### **CHIEDE**

che il Giudice del lavoro adito, previa fissazione dell'udienza di discussione della presente giudizio, e previo **accoglimento dell’istanza ex art. 151 c.p.c. autorizzando** la notifica del ricorso e del decreto di fissazione udienza mediante pubblicazioni sui siti istituzionali suindicati, **disapplicati i provvedimenti amministrativi** quali l’O.M. n. 112/2022, O.M. n. 88/2024 e D.M 44/2011 e quegli altri in contrasto con il legittimo diritto del ricorrente, voglia accogliere le seguenti

### **CONCLUSIONI**

**ACCERTARE E DICHIARARE** il diritto del ricorrente al riconoscimento di 12 punti relativi al servizio obbligatorio di leva o equiparato prestato non in costanza di lavoro, ai fini della determinazione dei punteggi nelle graduatorie di circolo e di istituto

**Per l’effetto:**

**CONDANNARE** il Ministero convenuto ad attribuire ed integrare di 12 punti il punteggio assegnato al ricorrente in seno alla graduatoria “provinciale per le supplenze (GPS) di I e II Fascia della provincia di Lecce per il personale docente ed educativo delle scuole statali di ogni ordine e grado, posto comune e di sostegno, valevoli per gli anni scolastici 2024/2025 e 2025/2026, nonché le graduatorie incrociate di sostegno” per le classi di concorso e le fasce per le quali ha fatto





domanda ed indicate in narrativa.

**CONDANNARE** il Ministero convenuto al pagamento delle spese e competenze legali oltre rimb. forf. 15%, cpa e iva come per legge, in favore del sottoscritto procuratore antistatario.

**Istanza ex art. 614 bis c.p.c.**

Al fine di salvaguardare l'interesse del ricorrente ad una pronta esecuzione della invocata sentenza e, pertanto, scongiurare ritardi da parte della P.A. convenuta, si chiede che Codesto Tribunale adito voglia, accogliere la presente istanza e:

**ASSEGNARE** al Ministero convenuto il termine entro cui uniformarsi all'adempimento della invocata sentenza ossia all'obbligo di assegnare il punteggio integrativo nella misura di cui in narrativa.

**DISPORRE**, ex art. 614 bis c.p.c., secondo il prudente apprezzamento dell'adito Giudice, la somma di denaro dovuta al ricorrente per ogni violazione o inosservanza successiva ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione del provvedimento.

**Produzione:**

1. Ordinanza Ministeriale 112-2022;
2. Ordinanza Ministeriale 88-2024;
3. Decreto ministeriale 44-2011;
4. Domanda prot. m\_pi.AOOPOLIS.REGISTRO UFFICIALE.I.13189311.24-06-2024;
5. Foglio di congedo militare;
6. Prot. m\_pi.AOOUSPLE.REG. UFF..U.0012866.05-08-2024 comunicazione esiti con modello per reclamo;
7. Reclamo proposto dal ricorrente;
8. Prot. m\_pi.AOOUSPLE.REGISTRO UFFICIALE.U.0013401.12-08-2024 Graduatorie;
9. Cassazione civile sez. lav., 29/03/2024, (ud. 22/02/2024, dep. 29/03/2024), n.8586;
10. Cassazione civile sez. lav., 02/03/2020, (ud. 11/12/2019, dep. 02/03/2020), n.5679;
11. Consiglio di Stato sez. VI, 18/09/2015, (ud. 14/07/2015, dep. 18/09/2015), n.4343;
12. Dichiarazione di esenzione CU per reddito

***Dichiarazione di valore della controversia:*** Ai sensi dell'art. 14 comma 2 del T.U. delle spese di giustizia – DPR n. 115/2002 ss.mm.ii., si dichiara che il valore della presente controversia è di valore **ESENTE** (Vi è dichiarazione di esenzione dal versamento del contributo unificato – doc ).



**Criteri redazionali:** atto giudiziario redatto sulla base delle specifiche di cui al Decreto del Ministero della giustizia 7 agosto 2023, n. 110, recante il nuovo Regolamento per redazione degli atti giudiziari.

Minervino di Lecce, li 14.01.2025

*Avv. Francesco Calcagnile*

